

## STATUTO DEL GRUPPO GIOVANI

### Capo I – Definizione del Gruppo

#### Art. 1

Il GGO è un organismo di chiara emanazione ondaiola che si fonda sui principi della Contrada e dell'associazionismo democratico tra tutti i giovani dell'Onda.

#### Art. 2

Il GGO è nato con il preciso scopo di integrare le attività della Contrada Capitana dell'Onda, svolgendo una serie di attività che si rivolgono non soltanto verso i giovani ma verso tutti i contradaioi e simpatizzanti dell'Onda.

Al Gruppo Giovani possono essere affidati dalla Contrada Capitana dell'Onda compiti e mansioni di natura organizzativa, sportiva, culturale e sociale particolarmente adatti alla condizione giovanile.

#### Art. 3

Fanno parte del Gruppo Giovani Ondaioli i giovani dell'Onda dal compimento del quattordicesimo fino al compimento del ventiquattresimo anno di età. Inoltre, vi appartengono i membri del Consiglio che, eventualmente, abbiano compiuto il ventiquattresimo anno di età durante il proprio mandato.

### Capo II – Organi del Gruppo

#### Art. 4

Gli organi del Gruppo sono: il Presidente, il Consiglio e l'Assemblea dei Giovani.

#### Art. 5

Il Presidente è il rappresentante del Gruppo in tutti i rapporti interni ed esterni al Gruppo ed eventualmente alla Contrada. Ha diritto a partecipare al Seggio della Contrada e fa parte del Consiglio del Gruppo Giovani Ondaioli. Al momento della sua elezione, deve aver già compiuto la maggiore età.

Il Presidente prende parte al seggio della Contrada, indice i consigli e le assemblee, accoglie le richieste di Assemblea, affida le specializzazioni e le mansioni ai membri del gruppo.

#### Art. 6

Il Consiglio è composto dal Presidente, 2 Vice Presidenti, 1 Segretario, 1 Economo e 6 Consiglieri.

Il Consiglio ha il compito di discutere su argomenti inerenti alla vita del Gruppo Giovani Ondaioli, ideare e proporre le attività da discutere in Assemblea.

#### Art. 7

I Vice Presidenti fanno le veci del Presidente in caso di suo impedimento temporaneo, possono avere particolari mansioni decise dal Presidente riguardo anche all'indirizzo di Consiglieri. Entrambi devono aver compiuto, al momento dell'elezione, il diciottesimo anno di età.

#### Art. 8

Il segretario regola le pubbliche relazioni del Gruppo, pubblicizzando le attività attraverso mezzi di stampa, sms, internet e qualsiasi altro veicolo; comunica le assemblee e i consigli; redige i verbali delle assemblee.

#### Art. 9

L'Economo gestisce il patrimonio del gruppo, riferisce le situazioni di bilancio e amministra i beni del Gruppo Giovani.

#### Art. 10

Ai consiglieri vengono affidate dal Consiglio e dal Presidente varie mansioni in base alle situazioni del caso.

#### Art. 11

Nel caso in cui un membro del Consiglio compia il ventiquattresimo anno di età durante il proprio mandato, perde i diritti di membro del Gruppo Giovani, mantenendo i diritti di membro del Consiglio. Può quindi partecipare in maniera diretta alle singole assemblee (partecipando e votando), ma perde il diritto di eleggibilità e di voto in occasione delle elezioni del Consiglio. Non può essere eletto come membro della Commissione Elettorale né come nuovo membro del Consiglio.

#### Art. 12

I membri del Consiglio sono eletti in sede di elezione e la loro carica ha durata concomitante con gli altri organi della Contrada.

#### Art. 13

Le riunioni di Consiglio devono essere convocate dal Presidente e devono essere comunicate dal Presidente o dal Segretario almeno cinque giorni prima del loro svolgimento.

#### Art. 14

L'Assemblea è il massimo organo del Gruppo Giovani, in cui si discutono tutti gli argomenti inerenti la vita del Gruppo Giovani ed è l'unico organo deliberativo del Gruppo.

In essa vi sono riuniti tutti i membri del Gruppo Giovani. All'Assemblea possono partecipare anche rappresentanti della Contrada qualora le circostanze lo richiedano e quei membri del Consiglio del Gruppo Giovani in carica che hanno compiuto il ventiquattresimo anno di età, con le modalità di cui all'art. 11.

Tutti i partecipanti hanno diritto di parola e di voto. Gli eventuali rappresentanti della Contrada hanno solo diritto di parola e non di voto.

#### Art. 15

L'Assemblea è convocata dal Presidente tramite avviso del segretario entro dieci giorni prima la data di effettuazione.

L'avviso deve contenere la data, il luogo, l'orario previsti per l'Assemblea e l'ordine del giorno che sarà discusso.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente entro dieci giorni qualora ne facciano richiesta scritta e motivata dodici appartenenti al Gruppo Giovani esterni al Consiglio oppure la maggioranza del Consiglio.

#### Art. 16

L'Assemblea deve essere convocata:

- entro San Giuseppe, per la programmazione primaverile e l'organizzazione di San Giuseppe;
- entro la Festa Titolare, per l'organizzazione della Festa Titolare e in previsione del Palio di luglio;

- entro il Palio di agosto, per il resoconto del Palio precedente e in previsione di quello successivo;
- entro la Festa della Madonna, per il resoconto del Palio di agosto;
- entro Sant'Ansano, per il resoconto dell'annata;
- entro il mese di ottobre dell'anno di scadenza del Consiglio per l'elezione della Commissione elettorale.

#### Art. 17

L'Assemblea è presieduta dal Presidente.

Prima dell'inizio dell'Assemblea dovrà essere letto il verbale della seduta precedente che dovrà essere sottoposto a votazione. L'Assemblea è ritenuta valida alla presenza di almeno 15 persone con diritto di presenza.

#### Art. 18

L'Assemblea delibera a maggioranza.

Le decisioni impegnano anche il dissenziente, che dovrà pertanto assicurare pieno rispetto delle decisioni prese e totale collaborazione unitamente agli altri, contribuendo all'unità di intenti che è alla base dello spirito del Gruppo Giovani.

Le votazioni avvengono per alzata di mano e a scrutinio segreto ogni volta che la votazione concerne persone.

La votazione a scrutinio segreto potrà essere richiesta anche dal Presidente o da un terzo dei presenti.

In caso di votazione a scrutinio segreto, dovranno essere nominati tre scrutatori.

#### Art. 19

Non potrà essere trattato alcun altro argomento non previsto dall'Ordine del Giorno. Nel caso siano proposti altri argomenti, il Segretario dovrà prenderne nota e questi saranno discussi nell'Assemblea successiva, a meno che detto argomento non sia considerato dal Presidente da discutersi immediatamente per la sua rilevante importanza.

### Capo III – Elezione dei membri del Gruppo

#### Art. 20

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio si effettuano secondo il sistema delle liste aperte di candidati.

A tutte le operazioni elettorali presiede un'apposita Commissione.

#### Art. 21

La Commissione elettorale è composta da cinque membri del Gruppo Giovani i quali, al momento dell'Assemblea in cui si elegge la Commissione stessa, non abbiano compiuto il ventiquattresimo anno di età.

I membri della Commissione elettorale vengono eletti dall'Assemblea del Gruppo Giovani a scrutinio segreto mediante votazione di tre nomi scelti in una rosa proposta indicativamente dal Consiglio ed aperta ad altre proposte dell'Assemblea. La rosa dei candidati deve essere formata da un minimo di sette persone.

La Commissione nomina al suo interno un Presidente ed un Segretario.

#### Art. 22

La Commissione elettorale deve:

- formare una lista d'orientamento, da esporre nella Sede della Contrada e della Società "Giovanni Duprè" almeno dieci giorni prima delle elezioni ed indicativamente non oltre il successivo mese di gennaio, nel redigere la quale dovrà consultare il Collegio dei Maggiorenti, il Priore ed i Vicari. La Commissione elettorale dovrà operare in stretta collaborazione e coordinando si con la Commissione elettorale della Società "Giovanni Duprè" e le Commissioni elettorali degli altri Organi della Contrada, quando anche le elezioni di questi si svolgano contemporaneamente.
- controllare che tutte le persone segnalate nelle liste siano contradaiooli Protettori e abbiano superato il quattordicesimo anno di età e non abbiano ricusato la candidatura;
- diramare a tutti i contradaiooli, mediante comunicazione pubblica a mezzo stampa e manifesti, l'invito a partecipare alle votazioni;
- sovrintendere e vigilare su tutte le operazioni di voto che devono essere pubbliche ad alle quali devono costantemente presenziare almeno tre membri;
- effettuare pubblicamente lo spoglio dei voti e compilare il verbale conclusivo, contenente tutte le indicazioni del caso e, in allegato, l'elenco in ordine di presentazione dei votanti, con le firme degli stessi;

- rimettere immediatamente la documentazione al Collegio dei Maggiorenti che, dopo aver verificato la legittimità della procedura, autorizza la Commissione elettorale stessa a rendere di pubblico dominio l'esito della votazione, a mezzo avviso da affiggere fuori dalla Sede e mediante pubblicazione sulla stampa cittadina, ed a provvedere alla comunicazione a tutti gli eletti.

#### Art. 23

Il diritto di voto è riservato ai membri del Gruppo Giovani, che non abbiano compiuto il ventiquattresimo anno di età.

Il voto deve essere esercitato personalmente presso il seggio elettorale. L'elettore ha facoltà di votare la lista presentata dalla Commissione modificando, sostituendo ed includendo i nomi di coloro che intende eleggere alle varie cariche.

Tutte le schede devono recare, accanto ai nomi proposti, uno spazio in bianco per eventuali sostituzioni.

#### Art. 24

La scheda è considerata nulla se reca contrassegni oppure se contiene scritte superflue. In caso di contestazioni, la Commissione elettorale decide a maggioranza.

#### Art. 25

Per la validità delle elezioni, il numero dei votanti non deve essere inferiore a quindici. In caso contrario le elezioni dovranno essere ripetute a cura della stessa Commissione elettorale e ciò avverrà anche nel caso in cui la somma delle schede nulle risulti pari o superiore alla metà dei votanti.

#### Art. 26

In caso di fallimento della Commissione, dovranno essere ripetute tutte le operazioni di nomina della stessa di cui all'art. 21 e segg.

#### Art. 27

Qualora durante il mandato una carica del Consiglio rimanga vacante, la persona chiamata alla sostituzione sarà eletta dall'Assemblea del Gruppo Giovani.

In tal caso, i nominativi dei candidati possono essere proposti da qualsiasi membro dell'Assemblea e la votazione si tiene a scrutinio segreto. Per lo scrutinio segreto, dovranno essere nominati tre scrutatori. La persona eletta dall'Assemblea può ricoprire qualsiasi carica tranne quella del Presidente.

#### Art. 28

Per le eventuali sostituzioni di Vice-Presidente o Economo, l'Assemblea potrà scegliere per la sostituzione solo ed esclusivamente un elemento già presente nel Consiglio.

In Assemblea, nella stessa sede, si provvederà ad eleggere sia chi ricoprirà la carica venuta meno, sia l'elezione di colui che prenderà il posto del sostituto.

#### Art. 29

Nel caso in cui la carica del presidente rimanga vacante, si provvederà a ripetere le elezioni di tutto il Consiglio.

### Capo IV – Disposizioni finali e transitorie

#### Art. 30

Il presente Statuto entra in vigore immediatamente in seguito all'approvazione dell'Assemblea del Gruppo Giovani del giorno 7 settembre 2008 e all'approvazione di coerenza con lo Statuto della Contrada Capitana dell'Onda da parte del Seggio direttivo del giorno 18 settembre 2008.

#### Art. 31

Il presente Statuto può essere modificato attraverso il lavoro di una commissione nominata dall'Assemblea del Gruppo Giovani. Le modifiche dello Statuto dovranno avere il consenso dei due terzi dell'Assemblea del Gruppo Giovani.